Statuto

Adottato dal Consiglio di fondazione il 28 novembre 2023, approvato dall'autorità di vigilanza il 3 gennaio 2024.

Indice

Art. 1	Ragione sociale, forma giuridica, durata e sede	Art. 8	Consiglio di fondazione
Art. 2	Stato giuridico	Art. 9	Gestore
Art. 3	Scopo	Art. 10	Perito abilitato
Art. 4	Risorse	Art. 11	Organo di revisione
Art. 5	Cassa comune Groupe Mutuel Previdenza-GMP	Art. 12	Conti
Art. 6	Adesione	Art. 13	Responsabilità
Art. 7	Organi	Art. 14	Scioglimento, fusione e trasferimento
		Art. 15	Entrata in vigore e modifica dello statuto

Art. 1 Ragione sociale, forma giuridica, durata e sede

1. La Fondazione Collettiva Groupe Mutuel (ex Groupe Mutuel Previdenza-GMP) è costituita nella forma di fondazione ai sensi degli articoli 80 e successivi del Codice civile svizzero (CC) e degli articoli 48 cpv. 2 e 49 cpv. 2 della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La sua durata è illimitata.
2. Il suo nome nelle tre lingue ufficiali è:
   - Fondation Collective Groupe Mutuel
   - Sammelstiftung Groupe Mutuel
   - Fondazione Collettiva Groupe Mutuel
3. La sede si trova a Sion.

Art. 2 Stato giuridico

1. La fondazione è soggetta alla normativa sull'assicurazione della previdenza professionale. È un istituto di previdenza ai sensi degli articoli 48 e successivi della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
2. È soggetta all'autorità di vigilanza competente.
3. È iscritta nel registro della previdenza professionale e nel registro di commercio.

Art. 3 Scopo

1. Lo scopo della fondazione è di:
   a. mettersi, quale istituto di previdenza, a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti (qui di seguito denominati «datori di lavoro affiliati» o «datori di lavoro»);
   b. fornire ai lavoratori e ai lavoratori indipendenti che assicura (qui di seguito denominati «assicurati» o «lavoratori») prestazioni in caso di vecchiaia, d'invalidità e di decesso;
   c. investire i capitali risparmiati conformemente alle prescrizioni vigenti in materia.
2. La fondazione propone la previdenza nell'ambito della LPP e delle sue disposizioni d'applicazione, nonché la previdenza sovraobbligatoria che va oltre le prestazioni minime fissate per legge.
3. Lo scopo della fondazione viene raggiunto in particolare attraverso la creazione di casse di previdenza o di casse comuni (qui di seguito denominate "entità affiliate"). Una cassa di previdenza è costituita sulla base di una convenzione di adesione firmata da un datore di lavoro o da un gruppo di datori di lavoro con un legame economico tra loro che desiderano attuare una soluzione di previdenza dedicata; una convenzione con contenuto identico è firmata per ogni datore di lavoro. Le casse comuni riuniscono datori di lavoro senza necessariamente alcun legame economico tra loro o membri di associazioni professionali.

Art. 4 Risorse

1. Il patrimonio della fondazione è costituito da:
   a. il capitale di dotazione di CHF 40'000 attribuito al momento della costituzione della fondazione;
   b. tutti i proventi derivanti in particolare dalla sua attività, compresi:
      - i contributi regolamentari dei datori di lavoro e degli assicurati;
      - le prestazioni di libero passaggio trasferite in favore degli assicurati nella fondazione;
      - gli importi trasferiti in favore degli assicurati nella fondazione;

- i riscatti degli assicurati;
- le prestazioni di riassicurazione;
- i rendimenti del patrimonio della fondazione;
- le donazioni e i lasciti;
- gli altri eventuali proventi.

2. La fondazione risponde delle pretese nei confronti di un'entità affiliata esclusivamente con il patrimonio dell'entità affiliata in questione.
3. I contributi degli affiliati possono essere prelevati da riserve anticipatamente costituite a tal fine e contabilizzati separatamente.
4. La fondazione tiene una contabilità separata per ogni entità affiliata; le entità affiliate sono indipendenti l'una dall'altra.

Art. 5 Cassa comune Groupe Mutuel Previdenza-GMP

1. I datori di lavoro affiliati alla fondazione prima del 31 dicembre 2023 confluiranno nella cassa comune Groupe Mutuel Previdenza-GMP dal 1° gennaio 2024.
2. Tutte le attività e le passività della fondazione al 31 dicembre 2023 saranno trasferite nella cassa comune Groupe Mutuel Previdenza-GMP dal 1° gennaio 2024, insieme a tutti i costi relativi a prestazioni non ancora note a tale data, ma con data di origine precedente al 31 dicembre 2023 e connesse a datori di lavoro affiliati prima del 31 dicembre 2023.

Art. 6 Adesione

1. Possono essere accettati come affiliati di un'entità della fondazione, i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti che soddisfano le condizioni di adesione definite dal Consiglio di fondazione.
2. L'adesione avviene sulla base di una convenzione scritta.
3. Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti che definiscono i diritti e gli obblighi degli assicurati, dei datori di lavoro affiliati, delle entità affiliate e degli aventi diritto. Il regolamento di liquidazione parziale è approvato dall'autorità di vigilanza. Tutti gli altri regolamenti e le eventuali modifiche ulteriori effettuate dal Consiglio di fondazione sono sottoposti all'autorità di vigilanza per conoscenza.

Art. 7 Organi

1. Gli organi sono:
   - il Consiglio di fondazione;
   - Il Gestore;
   - l'Organo di revisione.
2. Spetta al Consiglio di fondazione nominare qualsiasi altra persona o comitato responsabile della gestione e dell'esecuzione dei compiti della fondazione e rilasciare documenti che specifichino la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi e dei terzi, nonché la loro retribuzione.
3. Ogni entità affiliata è rappresentata da un comitato di previdenza. Il diritto di candidatura, le modalità di elezione e di nomina sono dettagliati nel regolamento d'elezione. I compiti e le competenze attribuiti e le procedure decisionali sono definiti nel regolamento d'organizzazione.

Art. 8 Consiglio di fondazione

1. Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione. Svolge i compiti non trasferibili e inalienabili previsti dall'art. 51a LPP.
2. È composto da sei a dieci membri. I membri del Consiglio di fondazione sono eletti per un mandato di quattro anni e possono essere rieletti. Il Consiglio è costituito da uno stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori eletti dalle rispettive cerchie di rappresentanti dei vari comitati di previdenza.
3. Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé. Stabilisce il numero dei suoi membri e designa il presidente, il vicepresidente e il segretario. Quest'ultimo può essere scelto al di fuori del consiglio di fondazione. La presidenza è esercitata da uno dei membri del Consiglio di fondazione conformemente all'art. 51 LPP; il Consiglio di fondazione può decidere la procedura di attribuzione della presidenza. Il presidente e il vicepresidente non appartengono alla stessa cerchia di rappresentanti.
4. Il Consiglio di fondazione può validamente decidere, se la maggioranza dei membri è presente. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
   Le decisioni importanti richiedono una maggioranza di due terzi dei membri. Le modifiche dello statuto, del regolamento d'organizzazione e d'elezione, la nomina del Gestore e lo scioglimento, la fusione o il trasferimento della fondazione sono considerate decisioni importanti.
   Il Consiglio di fondazione può altresì adottare decisioni interpellando i propri membri tramite circolare, a condizione che più della metà dei membri partecipi al processo decisionale. Per le decisioni tramite circolare destinate al registro di commercio è richiesta la partecipazione di tutti i membri al processo decisionale.
5. Se le condizioni di eleggibilità non sono più soddisfatte o se la convenzione d'adesione è disdetta, il mandato presso il Consiglio di fondazione cessa con effetto immediato.
6. In caso di posto vacante durante un periodo di quattro anni, i membri della commissione di previdenza nominano un membro ad interim, fino alla fine di tale periodo, proveniente dalla stessa cerchia di rappresentanti del membro uscente. Il candidato può

rifiutare la carica, entro dieci giorni dalla notifica, dandone comunicazione scritta al presidente.

Art. 9 Gestore

Il Consiglio di fondazione nomina un Gestore che gestisce e supervisiona le attività operative della fondazione secondo le istruzioni del Consiglio di fondazione. La gestione può essere delegata a una società esterna.

Art. 10 Perito abilitato

Il Consiglio di fondazione nomina un perito di previdenza professionale abilitato dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV-PP. Il perito abilitato è indipendente dalla fondazione ai sensi dell'art. 40 OPP2.

Art. 11 Organo di revisione

Il Consiglio di fondazione nomina un Organo di revisione abilitato quale perito revisore ai sensi della Legge sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR). L'Organo di revisione è indipendente dalla fondazione ai sensi dell'art. 34 OPP2.

Art. 12 Conti

L'esercizio contabile della fondazione e delle entità affiliate corrisponde all'anno civile. Per ogni esercizio vengono redatti un bilancio, un conto economico e una nota integrativa in conformità agli standard contabili Swiss GAAP FER 26.

Art. 13 Responsabilità

1. Il patrimonio delle entità affiliate e le prestazioni dei corrispettivi contratti di riassicurazione rispondono individualmente degli impegni di ciascuna entità affiliata. Non esiste alcuna solidarietà tra le entità affiliate, che godono di una contabilità distinta.
2. Il patrimonio della fondazione risponde da solo degli impegni derivanti dalle sue attività generali. Una responsabilità estesa della fondazione è esclusa.

Art. 14 Scioglimento, fusione e trasferimento

1. Lo scioglimento della fondazione può essere effettuato solo per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e con il consenso dell'autorità di vigilanza, su decisione della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di fondazione.
2. In caso di scioglimento della fondazione, il Consiglio di fondazione procede alla sua liquidazione e rimane in carica fino al termine della stessa.
3. La fondazione adempie i propri obblighi verso i beneficiari. I loro diritti sono definiti in applicazione dei regolamenti in vigore e dei mezzi finanziari disponibili. Se questi ultimi lo consentono, i diritti individuali sono aumentati proporzionalmente.
4. Nessuna parte del patrimonio della fondazione e delle sue entità affiliate può essere restituita ai datori di lavoro affiliati o utilizzata per scopi diversi dalla previdenza professionale.
5. La fondazione viene sciolta se il suo scopo non può più essere raggiunto o può essere raggiunto solo molto difficilmente.
6. La fondazione può altresì essere trasferita in o fusa con un altro istituto di previdenza.
7. La fusione o il trasferimento della fondazione avverrà in conformità alle disposizioni di legge e con il consenso dell'autorità di vigilanza, a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di fondazione.

Art. 15 Entrata in vigore e modifica dello statuto

1. Entrata in vigore
   Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza e produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2024.
2. Versione
   Il presente statuto può essere tradotto. La versione francese fa fede.
3. Modifiche
   Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di proporre all'autorità di vigilanza modifiche statutarie decise a maggioranza dei due terzi dei membri, ai sensi degli articoli 85, 86 e 86b CC.

Il presente statuto è stato adottato dal Consiglio di fondazione il 28 novembre 2023 e approvato dall'autorità di vigilanza.

La Presidente:
Karin Perraudin

Il Segretario:
Patrick Varone